

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/06/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37111-sussistente-regolarit-fiscale-se-prima-termin-presentazione-accolta-istanza-rateizzazione>

Autore: Lazzini Sonia

**sussistente regolarità fiscale se prima termine
presentazione accolta istanza rateizzazione**

il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo (decisione numero 2570 del 22 maggio 2015 pronunciata dal Consiglio di Stato)

Sonia Lazzini

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sufficiente in tal caso, ex artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,

senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, restando invece irrilevante ai fini della validità della notifica l'eventuale carenza nell'avviso di ricevimento delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e della eventuale inintelligibilità della relativa sottoscrizione, giacché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass, civ., sez. trib., 19 settembre 2012, n. 15746; 27 maggio 2011, n. 11708; Cass, civ., sez. VI, 24 luglio 2014, n. 16949);

è stato in particolare sottolineato che la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, così che in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. civ., sez. trib. 19 marzo 2014, n. 6395).

Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non può pertanto dubitarsi della correttezza e della validità della notifica della cartella n. 09720130162192524000, inviata a mezzo del servizio postale dallo stesso concessionario (Equitalia), atteso che la stessa, come emerge dalla documentazione versata in atti (in particolare di quella allegata alle controdeduzioni formulate dall'aggiudicataria con la nota in data 5 novembre 2013), risulta effettivamente recapitata al domicilio della società controinteressata Costruzioni s.r.l., in Roma, via Atto Tigri, n. 11, e ricevuta in data 9 aprile 2013, giusta firma di un addetto all'ufficio, in data 9 aprile 2013, come emerge dall'avviso di ricevimento.

Non inficia la validità della predetta notifica l'illeggibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, tanto più che non è stata in alcun modo contestata, attraverso la rituale proposizione della querela di falso, l'effettiva consegna della raccomandata contenente la cartella esattoriale in questione, spettando evidentemente all'interessato, nel caso di specie alla società controinteressata Costruzioni s.r.l. provare l'eventuale mancanza della cartella esattoriale nel plico recapitato (circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova e che d'altra parte risulta smentita in punto di fatto, giacchè la predetta società ha poi effettivamente chiesto

ed ottenuto la rateizzazione del debito erariale, con ciò ammettendo inconfutabilmente la propria posizione debitoria).

E' fondato anche il quarto motivo di gravame, con cui l'amministrazione appellante ha lamentato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Violazione dei principi di certezza delle regole, di efficacia ed economia dell'azione amministrativa. Errore nella valutazione dei presupposti di fatto".

Infatti, per effetto dell'appurata validità della notifica della cartella esattoriale e della conseguente mancata tempestiva impugnazione di quest'ultima si è infatti realizzata la fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), e comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che, come correttamente rilevato dall'amministrazione con il decreto direttoriale n. 568 del 27 novembre 2013, comportava l'esclusione dalla gara della società controinteressata Costruzioni s.r.l, essendo appena il caso di segnalare che la posizione di irregolarità fiscale era stato accertato dai competenti uffici finanziari, giusta attestazione in data 3 ottobre 2013 dell'Agenzia Entrate – Dir. Prov. III di Roma – Uff. Terr. Di Roma 4 – Collatino, rispetto al quale non residuava alcun potere valutativo dell'amministrazione appaltante).

Il fatto poi che la predetta società controinteressata Costruzioni s.r.l. abbia chiesto la rateizzazione del debito erariale e che la stessa sia stata concessa dall'amministrazione finanziaria è irrilevante nel caso in esame, tali eventi essendo successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara: infatti, secondo la giurisprudenza formatasi in materia comunitaria (Corte Giustizia CE, sez. I, 9 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e nazionale (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo (così anche Cons. St. Ad. Pl., 20 agosto 2013, n. 20; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1436; 27 agosto 2014, n. 4382).

A ciò consegue, sotto altro concorrente profilo, anche la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla più volte citata società controinteressata Costruzioni s.r.l. in sede di partecipazione alla gara proprio con riferimento all'effettivo possesso del requisito di regolarità fiscale

N. 02570/2015REG.PROV.COLL.

N. 07075/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

DIRITTO

5. Con il primo motivo di gravame l'amministrazione appaltante ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che, poiché oggetto dell'impugnazione era l'atto di revoca dell'originaria aggiudicazione definitiva, emanato all'esito di uno specifico procedimento, del tutto autonomo ed indipendente da quello di **gara**, non poteva ritenersi valida ed efficace, ai fini della sua corretta e rituale notificazione, l'indicazione del domicilio o l'indirizzo di posta elettronica contenuta nella domanda di partecipazione alla **gara** ovvero nell'offerta, atteso che quell'indicazione concerneva esclusivamente le comunicazioni relative al procedimento di **gara**; conseguentemente non solo era corretta la comunicazione del provvedimento impugnato al domicilio indicato specificamente per il procedimento di autotutela (diverso da quello della domanda di partecipazione alla procedura di **gara**), per quanto rispetto a tale comunicazione, avvenuta il 2 dicembre 2013, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era tardivo, perché notificato il 3 gennaio 2014 invece che entro il 2 gennaio 2014.

Il motivo deve essere respinto.

5.1. La disposizione contenuta nell'art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nello stabilire che le comunicazioni di cui al precedente comma 5 (concernenti l'aggiudicazione definitiva e l'esclusione dalla **gara**) devono essere fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se tale mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato in sede di candidatura o di offerta, sebbene - come puntualizzato dalla giurisprudenza - non abbia introdotto forme di comunicazione tassative o esclusive ai fini della piena conoscibilità di quegli atti e del termine di impugnazione di cui all'art. 120, comma 5, c.p.a. (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6284; 23 aprile 2014, n. 2077), costituisce lo strumento privilegiato per l'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sub specie di pubblicità, trasparenza, economicità ed efficienza, garantendo un'adeguata certezza della situazione di diritto conseguente allo svolgimento di una **gara** ad evidenza pubblica, in funzione della quale sia la stessa amministrazione appaltante che tutti i soggetti concorrenti possono correttamente assumere le proprie conseguenti determinazioni.

Le comunicazioni effettuate al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicato negli atti di **gara** danno vita infatti ad una ragionevole presunzione non solo dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario di quegli atti e del loro contenuto, ma anche del fatto che tale conoscenza si sia verificata direttamente in capo alla parte (e non al suo difensore), così che dal momento del loro ricevimento decorre senz'altro il termine per l'eventuale impugnazione.

5.2. Pertanto, ancorchè l'indicazione da parte di un soggetto concorrente ad una **gara** di quel domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di fax non possa che essere riferito esclusivamente a quello specifico procedimento di **gara** (e non già a qualsiasi comunicazione che l'amministrazione faccia a qualsiasi altro titolo), non può tuttavia escludersi la rilevanza di quell'indicazione, anche per la delineata funzione cui essa è chiamata ad assolvere, anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'amministrazione, dopo aver provveduto all'aggiudicazione definitiva, abbia avviato un (altro) procedimento all'esito del quale l'originario provvedimento di aggiudicazione venga annullato o revocato (in autotutela) per l'avvenuto accertamento della mancanza, sin ab origine, in capo all'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione alla **gara**.

Infatti, allorquando il nuovo procedimento, che sfocia nella revoca di quello originario, abbia riguardo non già fatti sopravvenuti, né ad una diversa valutazione dei fatti esistenti (in relazione al fine pubblico da perseguire), ma si sia limitato piuttosto a riscontrare, senza esercitare alcun potere discrezionale e sulla base di inequivoci elementi di fatto emersi successivamente, l'originaria carenza dei presupposti di partecipazione alla **gara**, non si è in realtà in presenza di un vero e proprio nuovo procedimento, del tutto autonomo e separato da quello originario, bensì di un semplice ulteriore fase di quello, al quale il nuovo è indissolubilmente legato in modo diretto ed immediato, con la conseguenza che, di norma, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 2006 non possono che valere le indicazioni di cui al successivo comma 5 bis (anche in applicazione dei principi di economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa).

5.3. Sulla scorta di tali osservazioni deve ritenersi che la comunicazione del provvedimento di revoca dell'originaria aggiudicazione, anche ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, doveva essere correttamente inviata al domicilio che la società controinteressata Costruzioni s.r.l. aveva indicato negli atti di partecipazione alla **gara**, domicilio al quale peraltro la stessa amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca, giusta nota 32868 del 21 ottobre 2013.

La persistente validità ed efficacia di quel domicilio non può essere esclusa per il fatto che, nella nota in data 5 novembre 2013, contenente le proprie osservazioni e controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la società controinteressata Costruzioni s.r.l. abbia indicato un altro indirizzo di posta elettronica, essendo sufficiente rilevare che quest'ultimo è quello dello studio legale dei difensori cui predetta società aveva affidato la sua difesa in tale sub – procedimento, con la conseguenza che la comunicazione a quell'indirizzo del provvedimento di revoca prova soltanto che lo stesso sia stato trasmesso ai difensori della parte, ma non già che esso sia stato effettivamente conosciuto dalla parte stessa, circostanza che sola consente, anche sotto il profilo del pieno rispetto dell'art. 24 della Costituzione, l'effettivo decorso del termine di impugnazione.

6. Ragioni di ordine logico - sistematico, oltre che di chiarezza espositiva, inducono ad esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di gravame, con cui l'amministrazione appaltante ha lamentato rispettivamente "Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – Difetto di giurisdizione" e "Error in iudicando: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Errore nella valutazione e travisamento dei presupposti di fatto. Perplexità", sostenendo, per un verso, che i primi giudici non avrebbero potuto dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale (il cui mancato pagamento aveva giustificato aveva integrato la causa di esclusione dalla gara dell'aggiudicataria), trattandosi di questione che non apparteneva alla potestas iudicandi del giudice amministrativo, e, per altro verso, che quella notifica, fatta a mezzo del servizio postale direttamente dall'agente della riscossione, era valida e regolare.

6.1. Sebbene debba convenirsi che di norma non appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo l'accertamento, con effetti erga omnes, della validità della notifica di un atto impositivo, che rientra invece nella giurisdizione tributaria, ovvero della falsità degli atti, che appartiene alla potestas iudicandi del giudice ordinario, non può sottacersi che, ai sensi dell'art. 8 c.p.a. "il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale" (comma 1), restando "riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso" (comma 2) (in termini, ex multis, Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6005; 16 aprile 2014, n. 1936; 13 dicembre 2012, n. 6400).

Con riferimento al caso di specie non può pertanto negarsi la correttezza dell'operato dei primi giudici che hanno ritenuto di dover decidere, incidenter tantum, la questione della validità e della regolarità della notifica della cartella esattoriale, il cui mancato pagamento da parte dell'aggiudicataria, ne ha causato l'esclusione dalla gara (integrando la fattispecie di cui all'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006), trattandosi di questione necessariamente pregiudiziale allo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato (Cons. St., sez. III, 18 luglio 2011, n. 4353).

6.2. Ciò posto, seppure il secondo motivo di gravame è da respingere, è invece fondato il terzo motivo di appello, non potendo condividersi le conclusioni raggiunte dai primi giudici sulla questione della validità della notifica della cartella esattoriale.

6.2.1. Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sufficiente in tal caso, ex artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, per il relativo

perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, restando invece irrilevante ai fini della validità della notifica l'eventuale carenza nell'avviso di ricevimento delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e della eventuale inintelligibilità della relativa sottoscrizione, giacché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass, civ., sez. trib., 19 settembre 2012, n. 15746; 27 maggio 2011, n. 11708; Cass, civ., sez. VI, 24 luglio 2014, n. 16949); è stato in particolare sottolineato che la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, così che in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. civ., sez. trib. 19 marzo 2014, n. 6395).

6.2.2. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non può pertanto dubitarsi della correttezza e della validità della notifica della cartella n. 09720130162192524000, inviata a mezzo del servizio postale dallo stesso concessionario (Equitalia), atteso che la stessa, come emerge dalla documentazione versata in atti (in particolare di quella allegata alle controdeduzioni formulate dall'aggiudicataria con la nota in data 5 novembre 2013), risulta effettivamente recapitata al domicilio della società controinteressata Costruzioni s.r.l., in Roma, via Atto Tigri, n. 11, e ricevuta in data 9 aprile 2013, giusta firma di un addetto all'ufficio, in data 9 aprile 2013, come emerge dall'avviso di ricevimento.

Non inficia la validità della predetta notifica l'illeggibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, tanto più che non è stata in alcun modo contestata, attraverso la rituale proposizione della querela di falso, l'effettiva consegna della raccomandata contenente la cartella esattoriale in questione, spettando evidentemente all'interessato, nel caso di specie alla società controinteressata Costruzioni s.r.l. provare l'eventuale mancanza della cartella esattoriale nel plico recapitato (circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova e che d'altra parte risulta smentita in punto di fatto, giacché la predetta società ha poi effettivamente chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito erariale, con ciò ammettendo inconfutabilmente la propria posizione debitoria).

6.3. E' fondato anche il quarto motivo di gravame, con cui l'amministrazione appellante ha lamentato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Violazione dei

principi di certezza delle regole, di efficacia ed economia dell'azione amministrativa. Errore nella valutazione dei presupposti di fatto”.

Infatti, per effetto dell'appurata validità della notifica della cartella esattoriale e della conseguente mancata tempestiva impugnazione di quest'ultima si è infatti realizzata la fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), e comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che, come correttamente rilevato dall'amministrazione con il decreto direttoriale n. 568 del 27 novembre 2013, comportava l'esclusione dalla **gara** della società controinteressata Costruzioni s.r.l., essendo appena il caso di segnalare che la posizione di irregolarità fiscale era stato accertato dai competenti uffici finanziari, giusta attestazione in data 3 ottobre 2013 dell'Agenzia Entrate – Dir. Prov. III di Roma – Uff. Terr. Di Roma 4 – Collatino, rispetto al quale non residuava alcun potere valutativo dell'amministrazione appaltante).

Il fatto poi che la predetta società controinteressata Costruzioni s.r.l. abbia chiesto la rateizzazione del debito erariale e che la stessa sia stata concessa dall'amministrazione finanziaria è irrilevante nel caso in esame, tali eventi essendo successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla **gara**: infatti, secondo la giurisprudenza formatasi in materia comunitaria (Corte Giustizia CE, sez. I, 9 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e nazionale (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla **gara** di appalto, l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo (così anche Cons. St. Ad. Pl., 20 agosto 2013, n. 20; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1436; 27 agosto 2014, n. 4382).

A ciò consegue, sotto altro concorrente profilo, anche la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla più volte citata società controinteressata Costruzioni s.r.l. in sede di partecipazione alla **gara** proprio con riferimento all'effettivo possesso del requisito di regolarità fiscale.

7. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l'appello proposto dall'ATER di Venezia deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla società controinteressata Costruzioni s.r.l.

Le spese del doppio grado di giudizio, nei rapporti tra ATER di Venezia e la controinteressata Costruzioni s.r.l., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; possono invece essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R. - della Provincia di Venezia, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 1380 dell'11 novembre 2014, lo accoglie e, per l'effetto in riforma della stessa, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla società controinteressata Costruzioni s.r.l.

Condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Venezia delle spese del doppio grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 8.000,00 (ottomila), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se dovuti, ed oltre al rimborso in favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Venezia del contributo unificato relativo al giudizio di appello, se versato.

Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)